



Un interessante contributo di una nostra lettrice che volentieri pubblichiamo

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani: reale “disciplina”?

A cura di *Barbara Zecchin*

DOCUMENTI

2010

INformazione

Come noto, con DM 08/04/2008 modificato dal DM 13/05/2009, è stata emanata la disciplina relativa ai centri di raccolta per rifiuti urbani. L'argomento della nuova normativa è stato approfondito ed esaminato già più volte, anche da questa Testata giornalistica (*Giovanni Maione e Valentina Vattani, aprile 2008, Valentina Vattani, dicembre 2008 e Giovanni Maione, ottobre 2009*), perché numerose sono le perplessità ed i dubbi che tale normativa sta generando. Lavorando nel settore e potendo verificare sul campo le difficoltà quotidiane nella gestione dei centri di raccolta mi trovo a confermare i problemi già rilevati negli interventi sopracitati.

La nuova normativa introdotta con il DM 08/04/2008 sembra voler mettere ordine a livello nazionale su una materia critica che finora era gestita in modo piuttosto eterogeneo nelle diverse zone d'Italia; proprio a causa di tale eterogeneità, però, mentre probabilmente in alcune zone essa rappresenta un passo avanti, in altre, dove già tale materia era regolamentata e consolidata, rappresenta per alcuni aspetti un passo indietro, introducendo un regime addirittura più permissivo. Proprio per facilitare l'applicazione della normativa nazionale alle realtà locali, Regioni e Province si stanno pertanto ora prodigando per emanare chiarimenti e indirizzi che integrano, interpretano, esplicitano determinati passaggi del DM 08/04/2008. Se da un lato l'intento e l'utilità di tali iniziative sono assolutamente lodevoli, cercando di chiarire i problemi che il DM ha sollevato, dall'altro questi interventi tendono a vanificare quell'intento di "mettere ordine" che il DM poteva avere. Tale esigenza d'altronde deriva dal fatto che, ancora una volta, sembra che le nuove norme vengano redatte senza tenere in considerazione i problemi concreti per la reale applicazione sul campo e le conseguenze che ne derivano.

La confusione nasce già a partire dal nome di questi fantomatici "centri di raccolta", che prima di quest'ultima definizione sono stati indicati come *ecocentri*, come *piazze ecologiche*, *ecopiazze*, *isole ecologiche*, a volte senza una chiara distinzione da quelle che sono le aree, di altra natura, non presidiate né delimitate, che nei quartieri urbani ospitano i contenitori laddove non ci sia il sistema porta a porta.

In altri interventi è stato inoltre già evidenziato il problema del conferimento dei rifiuti di provenienza non domestica, la cui assimilabilità è legata ai Regolamenti comunali, spesso non aggiornati e comunque facenti ancora riferimento, in mancanza di una normativa recente, al vecchio ed obsoleto elenco contenuto nella Delibera del Comitato interministeriale del 27/07/1984. Tali conferimenti rappresentano un problema rilevante in quanto, se da un lato risulta utile che nel territorio comunale il centro di raccolta possa svolgere un prezioso servizio non solo per le attività domestiche dei cittadini, ma anche, ove consentito dalla legge, per le attività aziendali, dall'altro, però, manca un chiaro anello di collegamento tra la normativa specifica per gli ecocentri e quella generale del D.Lgs. 152/06. Se si presume che tale collegamento ci sia (e deve esserci!), allora le ditte che conferiscono al centro di raccolta i rifiuti assimilati della propria attività lo possono fare solo secondo le disposizioni degli art. 193 e 212 del D.Lgs. 152/06, in particolare con riferimento al formulario di trasporto e all'iscrizione all'Albo gestori Ambientali per trasporto in conto proprio.

Eppure su tale aspetto non vi è un'univoca interpretazione nemmeno da parte degli enti di controllo. La mancanza di limiti quantitativi per gli stoccaggi nei centri di raccolta va tra l'altro a favore di tali conferimenti non domestici, che per propria natura potrebbero essere molto più consistenti di quelli dei cittadini che arrivano ai centri di raccolta con la propria vettura.

Ciò che a mio parere desta infine preoccupazione è il sistema autorizzatorio "senza termine" che la nuova normativa introduce; risulta assodato che, in fase di realizzazione del centro, l'approvazione in capo al Comune (sebbene non sia ben chiaro che significato abbia il termine di "approvazione"), sia di natura prettamente urbanistica ed edilizia, mentre non viene prevista, né in fase di realizzazione né tantomeno in fase di esercizio, una qualche forma di autorizzazione ambientale che, oltre a ribadire i contenuti della normativa vigente, preveda, se necessario, prescrizioni sito-specifiche e una scadenza in corrispondenza della quale sia necessario chiedere ed ottenere un rinnovo.

Volendo essere realistici, essendo noto a tutti che spesso in Italia le norme, e non solo quelle ambientali, vengono veramente applicate solo laddove si palesino controlli e sanzioni con effetto deterrente, trovo preoccupante lo scenario che si delinea, in base a questa nuova normativa, relativamente alle condizioni dei centri di raccolta nei prossimi anni. Fino ad ora la scadenza dei provvedimenti autorizzativi era occasione, soprattutto per l'ente di controllo, di fare il punto della situazione sul sito in questione, prima di procedere al rinnovo del provvedimento.

Ora, in mancanza di tale scadenza, si rischia che i centri di raccolta, una volta avviati, vengano un po' dimenticati, questo non per inettitudine da parte degli enti di controllo, ma perché è purtroppo cosa nota che molti di essi, a causa di costanti problemi di carenza di organico, non siano in grado di intraprendere un'efficace attività di monitoraggio sul territorio, essendo pertanto costretti a limitarla a sporadiche verifiche a campione.

Infine, un commento dal sapore amaro verso questa "prassi nazionale" delle proroghe: il DM 08/04/2008 è stato pubblicato per la prima volta ad aprile 2008, prevedendo l'adeguamento alle nuove disposizioni, per i centri di raccolta operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, entro il 03/11/2008; in data 04/11/2008, quindi dopo la scadenza prevista per l'adeguamento, con nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero è stata resa nota l'inefficacia di tale DM; a luglio 2010 il DM 08/04/2008 è tornato in circolazione, modificato dal DM 13/05/2009, prevedendo come nuovo termine di adeguamento il 18 gennaio 2010; come se tale iter non avesse creato già abbastanza scompiglio, il 27/02/2010, quindi più di un mese dopo la scadenza prevista, è stata pubblicata la Legge n.25 del 26/02/2010 che con comma 4-ter dell'art.8 posticipa, per i centri di raccolta già operanti, l'adeguamento al 30 giugno 2010.

Se tra le righe di questo percorso si può scorgere un messaggio, l'unico che leggo è una rivisitazione della storia della cicala e la formica: le formiche che si impegnano, in corsa contro il tempo e affrontando innumerevoli problemi, per essere a norma entro le scadenze previste, vedono continuamente vanificati i propri sforzi; al contrario viene comunque "salvato" chi, come la cicala, in attesa della data fatidica, si occupa d'altro e confida nel fatto che tanto, prima o addirittura dopo tale data, non potrà mancare una provvidenziale, italianissima proroga!

Barbara Zecchin

Pubblicato il 14 giugno 2010



**Vuoi esprimere la tua opinione sull'argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema?**

Scrivi a: redazione@dirittoambiente.net